UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

DECRETO DEL RETTORE

Anno Accademico 2026/2027

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNICO UNIVERSITARIO AGLI STUDENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO DI CUI AL BANDO DIRITTO ALLO STUDIO DELL'ENTE REGIONALE DISCO LAZIO A DECORRERE DALL'A.A. 2027/2028

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

Visto il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";

Vista la delibera del Senato Accademico del giorno 22 settembre 2026;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 29 settembre 2026;

Ritenuto necessario emanare il Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento per la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo unico universitario agli studenti in possesso dei requisiti di eleggibilità per il conseguimento delle borse di studio di cui al Bando Diritto allo Studio dell'Ente Regionale DiSCo Lazio a decorrere dall'a.a. 2027/2028 che, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante.
Il Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione del presente Decreto.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale

Dott. Andrea Rossi

Firmato digitalmente da Andrea Rossi
Data: 09.11.2026 09:45:47 CET

Il Rettore

Prof. Rocco Papalia

Firmato digitalmente da Rocco Papalia
Data: 09.11.2026 11:52:45 CET

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNICO UNIVERSITARIO AGLI STUDENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO DI CUI AL BANDO DIRITTO ALLO STUDIO DELL'ENTE REGIONALE DISCO LAZIO A DECORRERE DALL'A.A. 2027/2028

Art. 1- Ambito di applicazione, definizioni ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento disciplina le condizioni generali, le modalità, le esclusioni e i limiti per la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo unico universitario a decorrere dall'anno accademico 2027/2028 in riferimento agli studenti in possesso dei requisiti di eleggibilità per il conseguimento delle borse di studio di cui al bando diritto allo studio dell'Ente regionale DiSCo. Il presente Regolamento non si applica agli esoneri riferiti agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) UCBM: l'Università Campus Bio-Medico di Roma;
b) DiSCo: l'Ente regionale per il diritto allo studio.

Art. 2 - Condizioni per la concessione dell'esonero

1. L'esonero dal pagamento del contributo unico universitario consiste nell'esenzione dello studente dal pagamento del contributo unico universitario relativo ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico.
2. L'esonero è concesso nei limiti delle risorse effettivamente assegnate a UCBM con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, a valere sulla quota del contributo destinata alle università non statali legalmente riconosciute di cui all'art. 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, riferita ai contributi destinati alla concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi universitari, ai sensi del d. lgs. N. 68/2012, nonché sulla quota del contributo destinata ad assicurare l'uniformità di trattamento in materia di diritto allo studio universitario agli studenti iscritti alle università e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268.
3. Possono accedere all'esonero, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente Regolamento, gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento delle borse di studio erogate da DiSCo e che presentino, a pena di esclusione dal beneficio e di decadenza, la domanda di esonero entro i termini e con le modalità resi noti annualmente sul sito istituzionale di UCBM, nella sezione dedicata al Diritto allo studio.
4. La domanda di esonero può essere presentata mediante autocertificazione delle informazioni richieste, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ai fini della concessione dell'esonero, alla domanda devono essere allegati:
a) la dichiarazione di assegnazione della borsa di studio DiSCo ovvero di idoneità alla medesima borsa, dalla quale risulti la posizione occupata nella relativa graduatoria;
b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. L'esonero è concesso previo accoglimento della domanda da parte dei competenti organi di UCBM ed esclusivamente mediante rimborso di quanto versato dallo studente.
6. UCBM si riserva la facoltà di incrementare, per ciascun anno accademico, l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 2, in armonia con le proprie politiche di bilancio e nel rispetto dei principi di economicità e sostenibilità finanziaria. L'eventuale incremento è comunicato con le modalità e nei termini previsti dall'art. 3, comma 2.

Art. 3 -Procedimento di concessione dell'esonero

1. Lo studente che intenda beneficiare dell'esonero è tenuto ad essere in regola con tutti i pagamenti previsti dal Regolamento tasse e contributi di UCBM, sia con riferimento agli importi già scaduti sia a quelli che maturino nelle more del procedimento di valutazione della domanda. In caso di accoglimento della domanda, lo studente ha diritto al rimborso delle rate già versate e all'esonero dal pagamento delle rate residue. Il mancato assolvimento di tali obblighi costituisce causa di rigetto della domanda di esonero.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca con il quale, per ciascun anno accademico, sono ripartite tra le università non statali legalmente riconosciute le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 2, UCBM comunica, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione «Tasse e contributi», l'importo complessivo delle risorse destinate alla copertura dell'esonero per l'anno accademico di riferimento, con l'indicazione degli eventuali incrementi deliberati ai sensi dell'art. 2, comma 6 e, limitatamente a questi ultimi, dei criteri di ripartizione degli stessi.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 sono destinate alla copertura degli esoneri concessi agli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. Ai fini della concessione dell'esonero, le
domande sono valutate attribuendo preferenza alla posizione occupata dallo studente nella graduatoria del concorso indetto da DiSCo per l'assegnazione delle borse di studio.
4. Ai fini della valutazione della domanda, lo studente è tenuto a indicare, mediante autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la posizione occupata nella graduatoria del concorso indetto da DiSCo.
5. La domanda è ammissibile esclusivamente qualora lo studente risulti in regola con tutti i pagamenti previsti dal Regolamento tasse e contributi di UCBM, sia con riferimento agli importi già scaduti sia a quelli che maturino nelle more del procedimento di valutazione della domanda. In caso di accoglimento della domanda, lo studente ha diritto al rimborso delle rate già versate e all'esonero dal pagamento delle rate residue.
6. Resta fermo, anche in caso di concessione dell'esonero, l'obbligo di versare la tassa regionale per il diritto allo studio. Lo studente può richiederne il rimborso direttamente a DiSCo, secondo la disciplina vigente.

Art. 4 - Esclusioni e limiti alla concessione dell'esonero

1. L'esonero non può essere concesso allo studente che sia già in possesso di un titolo di studio universitario di pari livello, rilasciato da UCBM ovvero da altra università o istituzione universitaria, statale o non statale, italiana o estera.
2. L'esonero non può essere concesso allo studente iscritto a singole attività formative.
3. L'esonero non è cumulabile con borse di studio, riduzioni, sconti o altri benefici, comunque denominati, concessi, a qualsiasi titolo, al medesimo studente.
4. Le cause di esclusione e i limiti previsti dal presente articolo costituiscono cause di inammissibilità della domanda di esonero.
5. Le medesime cause costituiscono altresì motivo di decadenza dall'esonero eventualmente concesso, qualora UCBM ne venga a conoscenza successivamente all'adozione del relativo provvedimento.
6. Sono esclusi dall'esonero gli studenti ammessi con riserva, salvo che il consolidamento della riserva intervenga entro il termine previsto per la presentazione della domanda di esonero.
7. Ferma restando la disciplina dell'esonero prevista dal presente Regolamento, UCBM si riserva la facoltà di attivare, in armonia con le proprie politiche di bilancio e nel rispetto dei principi di economicità e sostenibilità finanziaria, ulteriori promozioni o agevolazioni che prevedano riduzioni delle tasse e dei contributi universitari in favore di categorie di studenti individuate dall'Ateneo.